

195
44

C.I.S.L.

FEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI ADDETTI COMMERCIO

LAVORATORI D'ALBERGO

Uff. Contr. e Vert.

oooooooo

Prot. 7082/C/

Modena, 29/1/1951

OGGETTO: Adeguamenti salariali per i dipendenti di alberghi in vigore dal 1/II/1950

ALLE UNISNI SIND. COMUNALI

= IL.SS. =

AI COMPONENTI E COMITATO DIRETTIVO DI CATEGORIA

= IL.SS. =

AI LAVORATORI DEGLI ALBERGHI

= IL.SS. =

Allegata alla presente Vi rimettiamo una copia del nuovo accordo provinciale in vigore dal 1° Novembre 1950 per i dipendenti dagli alberghi. L'accordo contiene la regolamentazione sia salariale che normativa; la parte salariale è stata aumentata del 30% per il personale interno, -25% al personale esterno e 10% agli apprendisti ed agli inferiori agli anni 18; la parte normativa, invece, è stata migliorata in tre punti:

1°) - L'accordo 5 Settembre 1947 stabiliva che ai lavoratori della provincia venisse fatta una trattenuta del 10% sulla paga globale (cioè su paga base e contingenza). Ora, non senza fatica da parte nostra, siamo riusciti a diminuire la percentuale della trattenuta che dovrà essere dell'8%, a partire dal 1/1/1951 e subirà un'altra diminuzione al 1/7/1951. E sarà del 5%. Particolarmente difficile è stata questa azione in quanto nel settore commercio, per consuetudine, la trattenuta del 10% veniva fatta da parecchi anni, ed anche perchè non siamo nemmeno stati seguiti dall'altro Sindacato che non aveva assolutamente compreso l'importanza che l'azione rivestiva per i lavoratori della provincia.

2°) - L'accordo 5 Settembre 1947 stabiliva che le percentuali per la maggiorazione sul lavoro straordinario venisse calcolata solo sulla paga base. Ora, per una azione impostata e condotta da questo Sindacato, la maggiorazione viene applicata sulla base globale (paga base e contingenza).

3°) - Dall'accordo 5 Settembre 1947 è stata tolta la dichiarazione che la contingenza non fa parte integrante dello stipendio. Questo, unito a quanto ottenuto al n. 2, dice chiaramente che abbiamo ottenuto, da parte dei datori di lavoro, una importante e dibattuta questione di principio.

Cogliamo l'occasione per rammentarVi che si sono già aperte le iscrizioni al Sindacato per l'anno 1951 che si raccolgono in Via Badia, 8 nell'orario d'ufficio.

ADEGUAMENTI SALARIALI PER I DIPENDENTI DI ALBERGO IN VIGORE DAL
1° NOVEMBRE 1950
oooooooooooo

- In data 5 Dicembre 1950 si sono riuniti presso l'Associazione Commercianti di Modena, Via Emilia, 73, i Sigg. Cav. Giuseppe Faenza, Vittorina Grosoli, Dr. Mezzanotte Emer, Guerra Angelo, assistiti dal Dr. Filiberto Ferrari nonché i Signori Menabue Pierino, Lugli Romolo, Ferrari Luigi, Bruni Irmo, per la Camera del Lavoro e i Sigg. Vivarelli Primo e Baldi Giuseppe per la F.I.S.A.C. assistiti dal Sig. Bonifauri Nino della C.I.S.L., per discutere le retribuzioni dei dipendenti degli alberghi. Nel limite dei rispettivi mandati le parti hanno concordato di appertare alle paghe basi attualmente in vigore e di cui all'accordo del 15 settembre 1947, i seguenti aumenti percentuali: - 30% al personale interno - 25% al personale esterno - 10% agli apprendisti e agli inferiori agli anni 18.

In applicazione di quanto sopra, con decorrenza 1° Novembre 1950, le nuove retribuzioni (paga base) spettanti ai dipendenti sono le seguenti:

Qualifiche e categorie dell'esercizio : PAGA BASE

Cameriera ai piani di 1° categoria	£. 8.060
Cameriera ai piani di 2° categoria	" 7.850
Cameriera ai piani di 3° e 4° categoria	" 7.640
Facchino di 1° categoria	" 10.415
Facchino di 2° categoria	" 10.205
Facchino di 3° e 4° categoria	" 9.995
Guardia di notte di 1° e 2° categoria	" 10.415
Guardia di notte di 3° categoria	" 10.205
Guardia di notte di 4° categoria	" 9.995
Guardarobiera di 1° categoria	" 7.640
Guardarobiera di 2° categoria	" 7.215
Guardarobiera di 3° e 4° categoria	" 6.895
Lavandaia di 1° categoria	" 7.640
Autista di 1° categoria	" 10.415
Autista di 2° categoria	" 10.205
Autista di 3° e 4° categoria	" 9.995

Lift 50% in meno dello stipendio base del cuoco, in relazione alla categoria. Oltre alla paga base di cui sopra spetta ai dipendenti l'indennità di contingenza come segue:

UOMINI:-

Superiori ai 20 anni (mensile)	£. 13.447,20
Dai 18 ai 20 anni	" 12.636.
Dai 16 ai 18 anni	" 9.958
Inferiori ai 16 anni	" 6.656

DONNE:-

Superiori ai 20 anni	" 11.804
Dai 18 ai 20 anni	" 9.308
Dai 16 ai 18 anni	" 8.424
Inferiori ai 16 anni	" 6.656

Art.1) - Al personale, sia esterno che interno, degli alberghi, che non sono inclusi nell'art.59 del Contratto Collettivo 1937, sarà garantito un minimo di retribuzione mensile pari a quello previsto per i lavoratori dei piccoli alberghi, maggiorato di £.2.300 mensili per ogni categoria di personale, ad esclusione degli apprendisti e degli inferiori ai 21 anni che non siano capi famiglia per i quali la maggiorazione deve intendersi di £.1.000 mensili.

Art.2) - Per il personale femminile non espressamente indicato, si applica la riduzione del 10 % sulla retribuzione base del personale maschile.

Art.3) - I lavoratori che esplicano continuamente mansioni di più categorie devono essere assegnati alla categoria corrispondente alla mansione prevalentemente esercitata. Le eventuali mansioni non elencate si intendono comprese nella categoria più affine.

Art.4) - La contingenza mensile si intende corrisposta a tutto il personale su elencato, per giorni 26 lavorativi.

Art.5) - La indennità di contingenza viene corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro. Si intendono giornate di effettiva presenza al lavoro anche le giornate di ferie spettanti annualmente a tutto il personale, escluse le giornate di riposo.

Se l'effettiva presenza al lavoro non supera la metà della giornata lavorativa, l'indennità di contingenza globale giornaliera viene corrisposta dimezzata.

La contingenza varierà per le quote normali per tutti i lavoratori di ogni qualifica in base all'età, provvisoriamente e conformemente alla scala mobile stabilita per l'industria, in attesa dell'applicazione della scala mobile del settore commerciale.

Art.6) - Per il personale a cui viene corrisposto il vitto verrà computato in meno un quinto della indennità di contingenza. È facoltà del lavoratore e del datore di lavoro di consumare o meno i pasti nell'esercizio. Nel caso in cui non vengano consumati i pasti, il datore di lavoro non praticherà alcuna decurtazione sulla contingenza.

Art.7) - Sono abolite tutte le indennità ed altre ai dipendenti con la sola esclusione di quelle spettanti a norma di legge.

Art.8) - Le aziende hanno il diritto di recuperare gli eventuali accenti corrisposti sugli adeguamenti salariali.

Art.9) - L'aliquota di percentuale di riduzione da apportarsi al personale di tutte le aziende dei Comuni della provincia, è dell'8 % dal 1° gennaio e del 5 % a decorrere dal 1° Luglio 1951 sullo stipendio globale (paga base più contingenza).

Art.10) - Il lavoro eccedente l'orario normale dovrà essere retribuito con la maggiorazione del 25 % sulla paga base e contingenza.

Art.11) - Per le festività nazionali, ci si rimette a quelle che sono le disposizioni vigenti.

Art.12) - Il presente accordo annulla e sostituisce in tutte le sue parti l'accordo precedente in data 5 Settembre 1947.

Art.13) - Per le voci di qualifica mancanti nel presente accordo, si

= 3 =

fa riferimento al Contratto collettivo nazionale 1937.

Art.14) - Per quanto non è previsto nel presente accordo, valgono le disposizioni di legge vigenti e del Contratto collettivo nazionale di categoria, pubblicato sul bollettino 31 Ottobre 1937 -fasc. 164- - All. 1258 - per estratto, Gazz.Uff. 29/10/1937, n.252) -parte 2° .

Art.15) - Il presente accordo entra in vigore con la data del 1° Novembre 1950 e scadrà il 31 dicembre 1951 intendendosi tacitamente rinnovato, di anno in anno, salvo disdetta avanzata da una delle parti con almeno tre mesi di preavviso.

Art.16) - Il facchino commissioni deve versare alla cassa metà dell'importo delle commissioni effettuate nella giornata.

Art. 17) - Trattenute a norma di legge.

CHIARIMENTO ALL'ART. 1) = Per il personale dipendente dall'albergo S.Marco, la maggiorazione di cui all'art. 1 è di £. 1000 per tutto indistintamente il personale.

(seguono le firme)

[Handwritten signature]

0a|0(aaz0) dat
0| & (^) d A| ^ ^ caa| Aaa| | ca^ a^ | ca| } d aaz a) ^ fa

